

Bolzano, li 26 luglio 2013  
Dato in spedizione il 26 luglio 2013

**CONTOR INFORMA 04 / 2013**

anno 2013

<b>Sani-Fonds .....</b>	<b>1</b>	<b>Collaborazioni occasionali di parenti nell'impresa</b>	
<b>Comunicazione gas fluorurati .....</b>	<b>1</b>	<b>di famiglia.....</b>	<b>2</b>
<b>Detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e</b>		<b>Consegna della contabilità.....</b>	<b>3</b>
<b>elettrodomestici .....</b>	<b>2</b>	<b>Aumento imposta di bollo .....</b>	<b>3</b>
		<b>Cambiamenti in vista .....</b>	<b>4</b>

## SANI-FONDS

**Le associazioni datoriali artigiane e le organizzazioni sindacali della Provincia di Bolzano hanno costituito il SANI-FONDS, il nuovo fondo sanitario integrativo provinciale sarà operativo a partire dal primo agosto 2013 e costituisce in ambito territoriale un'alternativa al Fondo nazionale SAN.ARTI.**

Mentre l'adesione al Fondo nazionale SAN.ARTI. è prevista solo per determinati contratti collettivi, nella Provincia di Bolzano sono coinvolti tutti i contratti collettivi delle piccole e medie imprese dell'artigianato, con l'unica eccezione dell'artigianato edile.

Oltre a garantire le prestazioni previste dal fondo nazionale il SANI-FONDS dovrebbe garantire prestazioni che possono essere usufruite non solo dai dipendenti, ma anche dagli imprenditori, dai soci e dai collaboratori familiari.

La riscossione del contributo di EUR 10,42 per dipendente al mese é prevista in modo retroattivo a partire dal mese di febbraio 2013.

Per il Fondo nazionale SAN.ARTI. la mancata iscrizione determina per il datore di lavoro l'obbligo di erogare un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) pari a EUR 25,00 lordi mensili per tredici mensilità a tutti i dipendenti aventi diritto. Inoltre, il datore di lavoro è altresì responsabile verso i dipendenti della perdita delle relative prestazioni sanitarie.

## COMUNICAZIONE GAS FLUORURATI

### **Rinvio in extremis fino al 31/07/2013**

I gas fluorurati sono sostanze chimiche artificiali utilizzate negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria, anche dei veicoli, nelle pompe calore, nelle schiume a uso industriale e edile, in sistemi antincendio, in aerosol e solventi.

Sulla base dell'ordinanza sui Gas-F EG 842/2006 e del DPR 43 del 27.01.2012, i gestori e i proprietari di tali impianti stabili (quindi non mobili, come per esempio in autovetture) **contenenti più di 3 kg di gas fluorurati**, quindi negozi di generi alimentari, imprese di gastronomia, pasticcerie, panifici, laboratori di gelati e macellerie sono obbligati a sottoporli a un controllo periodico delle emissioni e a presentare una comunicazione annuale al Ministero per l'Ambiente tramite l'ISPRA "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

La prima denuncia, riguardante l'anno 2012 doveva essere presentata entro il 31 maggio 2013.

Visto che le istruzioni e le modalità di presentazione sono state pubblicate dal competente Ministero solo a metà maggio, migliaia di aziende avevano a disposizione solo due settimane per l'espletamento di tale obbligo. In extremis è stato concesso un rinvio al 31 luglio. Vediamo se questo nuovo termine diventerà definitivo.

Quindi riassumendo: gli impianti che contengano più di 3 kg di gas fluorurati devono essere denunciati all'ISPRRA. La comunicazione avviene gratuitamente per mezzo della pagina <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/it/sia-ispra/fgas> e può essere effettuata unicamente dal gestore dell'impianto o dal tecnico incaricato della sua manutenzione.

I gestori di tali impianti in virtù dell'ordinanza di cui sopra sono obbligati a controllare/far controllare periodicamente la tenuta ermetica dell'impianto e di farne denuncia.

Per la denuncia servono i seguenti dati e informazioni:

- tipo di gas presente (per esempio HFC 125, etc.)
- carica refrigerante (quantità di gas presente)
- quantità di gas aggiunta durante l'anno
- quantità recuperata nell'anno
- motivo dell'aggiunta/recupero/eliminazione)

Consigliamo vivamente di interessarsi presso un tecnico abilitato per non incorrere in sanzioni.

## DETRAZIONE FISCALE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

***Con la proroga fino al 31 dicembre della detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni è stato introdotta anche la possibilità di detrazione dell'acquisto di mobili ed elettrodomestici che servono per arredare e completare la casa appena ristrutturata.***

Può fruire della detrazione su mobili ed elettrodomestici solo chi è in possesso di una concessione edilizia o di una denuncia di inizio lavori al comune.

Con un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate datato 04 luglio 2013 vengono fissate le modalità di pagamento di detta detrazione per mobili: i pagamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, quindi attraverso banca, con indicazione della legge di riferimento e della causale, riferimento alla fattura, codice fiscale dell'interessato e partita IVA del venditore.

Il decreto legge in questo momento viene trattato al Senato, dove prontamente con un emendamento è stata inserita anche la possibilità di ricomprendere oltre ai mobili anche i grandi elettrodomestici con classe energetica A+ o superiore (per i forni basta anche A). La soglia per l'agevolazione resta immutata a EUR 10.000 (divisa in 10 anni). L'allargamento agli elettrodomestici vale solo per i pagamenti eseguiti dopo la definitiva conversione in legge (da fare al massimo entro il 04 agosto 2013).

## COLLABORAZIONI OCCASIONALI DI PARENTI NELL'IMPRESA DI FAMIGLIA

***Per 90 giorni all'anno entro il terzo ed al massimo il quarto grado (nell'agricoltura), qualora la prestazione sia resa in forma gratuita, sarà possibile impiegare questa forma di solidarietà familiare. Di seguito riportiamo un riassunto di quanto riportato il 12/07/2013 dal giornale economico SWZ.***

Questa è la direttiva impartita dal ministero del lavoro ad INPS ed INAIL, alla luce della quale l'impiego di parenti all'interno della propria impresa, stante taluni requisiti, non necessita di previdenza sociale obbligatoria.

Il caso concreto nasce nel 2011: un marito aveva lavorato 10 ore alla settimana nel bar della moglie per permetterle di assistere la madre malata. In seguito ad un controllo dell'Ispektorato del lavoro, veniva rilevato che il marito non era stato mai comunicato all'ufficio lavoro e di conseguenza veniva contestata l'assunzione in nero e applicata una sanzione di 60.000 (posto che l'uomo aveva lavorato 20 giorni per un totale di circa 40 ore). La moglie presentava quindi ricorso, basandosi sul fatto che non si trattava di lavoro nero ma di solidarietà coniugale. Il caso una volta arrivato dinnanzi al tribunale ha portato ad una sentenza a favore della moglie, basata sulla motivazione che l'aiuto fornito dal marito non era regolare ed ininterrotto durante l'orario di apertura ed inoltre riconoscendo il principio della solidarietà coniugale. Le sanzioni sono quindi state integralmente annullate.

Casistiche come questa hanno portato il ministero ad indirizzare INPS ed INAIL ad acconsentire l'impiego

occasionale di familiari nelle imprese. La motivazione di questa direttiva ricalca in gran parte i contenuti della sentenza del tribunale di Bolzano. Il ministero si occupa poi di verificare la natura "morale" della prestazione riconoscendo che nell'ambito dei familiari e degli affini, deve essere riconosciuta la possibilità di un'occasionale collaborazione gratuita in favore dell'impresa di famiglia. Entrambe i fattori di "occasionalità" e di "gratuità" rendono poi non dovuta la contribuzione sociale obbligatoria. Nella direttiva ministeriale vengono inoltre fornite linee guida per i settori dell'artigianato, agricoltura e commercio con specifiche citazioni normative.

**Settore Artigianato** – per gli artigiani viene citata la legge 326/2003, la quale sancisce che l'impiego occasionale di collaboratori che siano parenti entro il terzo grado, per un periodo non superiore ai 90 giorni all'anno è esonerato dalla contribuzione sociale obbligatoria, qualora si tratti di un aiuto gratuito, basato su ragioni di solidarietà, dovute a temporanei impedimenti dell'artigiano nell'esercizio della propria attività. Permane tuttavia l'obbligo di comunicare i dati del lavoratore all'INAIL e di versare i relativi contributi.

**Settore Agricoltura** – anche per questo settore, in caso di prestazioni occasionali rese da parenti con scopo d'aiuto, esiste una chiara disposizione contenuta nell'art. 74 del decreto legge N. 276/2003 (Decreto Biagi). Il quale prevede che "le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi" non costituiscono rapporto di lavoro né autonomo né subordinato.

**Settore Commercio** – in relazione a questo settore, a detta del ministero del lavoro, non esistono disposizioni specifiche ad eccezione di quanto previsto in tema di previdenza sociale per i lavori occasionali gratuiti svolti da parenti nell'ambito familiare. Indirettamente tuttavia si può trovare una risposta nella legge N. 662/1996, nella quale si prevede l'iscrizione all'INPS commercianti per tutti quei familiari che partecipino personalmente „in modo abituale e prevalente” all'attività dell'impresa. Dovrebbero quindi restare esclusi quei collaboratori che non partecipino in modo "abituale" e "prevalente" all'attività d'impresa.

In ogni caso va poi tenuto in considerazione che pur essendo tali collaborazioni occasionali esonerate dalla previdenza sociale obbligatoria, nell'ambito dell'artigianato resta obbligatoria l'assicurazione presso l'INAIL, mentre negli altri settori resta comunque consigliato stipulare apposita polizza privata a garanzia dei possibili infortuni. La comunicazione all'INAIL inoltre potrebbe in caso di controllo ed al ricorrere di talune circostanze, essere considerata quale indice di abitudine nell'esercizio dell'attività.

Il ministero del lavoro ha poi fornito dei criteri temporali entro i quali inquadrare le presenti collaborazioni occasionali come esonerate dalla contribuzione obbligatoria: 90 giorni nell'anno (solare) suddivisibili in un massimo di 720 ore annue (sempre basate sull'anno solare). Il ministero si è occupato inoltre di definire quali siano i parenti e gli affini rilevanti. Oltre al coniuge, potranno collaborare i parenti e gli affini fino al terzo grado ed al quarto nel settore agricolo.

A titolo informativo di seguito i **gradi di parentela**:

Parenti – 1° grado: genitori e figli, 2° grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (dei nonni), 3° grado: bisnonni, zii, zie, nipoti (di zii e zie).

Affini – 1° grado: suoceri, 2° grado: nonni e cognati del coniuge, 3° Grado: bisnonni, zii e zie del coniuge, nipoti (figli del cognato e della cognata).

## CONSEGNA DELLA CONTABILITÀ

***Pro memoria: il termine di consegna della contabilità (sia in formato cartaceo che elettronico) è entro il 10 del mese successivo.***

Sfortunatamente alcuni nostri clienti non rispettano questa scadenza. Questo comporta delle notevoli difficoltà organizzative per riuscire a calcolare i versamenti periodici dell'iva e i relativi controlli, con il rischio di non riuscire a garantire il rispetto della scadenza di versamento (16° giorno del mese successivo).

***Per queste ragioni ricordiamo che è per noi fondamentale ricevere la documentazione entro il 10° giorno del mese successivo, per potervi garantire una puntuale elaborazione dei dati.***

## AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO

***Rincari all'improvviso – gli importi dell'imposta di bollo sono stati aumentati con decorrenza 26/06/2013***

**che è la data di entrata in vigore della Legge 71/2013.**

In particolare, a seguito degli aumenti, gli atti che erano soggetti ad imposta di bollo nella misura fissa:

- di 1,81 EUR, sono soggetti ad imposta nella misura di 2,00 EUR;
- di 14,62 EUR, sono soggetti ad imposta nella misura di 16,00 EUR.

L'aumento dell'imposta di bollo è stata disposta al fine di reperire risorse per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto dell'aprile 2009.

Poiché ai fini dell'imposta di bollo il momento impositivo coincide con il momento di formazione dell'atto, le nuove misure dell'imposta di bollo si applicano agli **atti formati dal 26.06.2013**.

Pertanto, dal 26.6.2013, gli atti che:

- fino al 25.6.2013 erano soggetti all'imposta di bollo nella misura di 1,81 EUR, sono soggetti ad imposta nella misura di 2,00 EUR;
- fino al 25.6.2013 erano soggetti all'imposta di bollo nella misura di 14,62 EUR, sono soggetti ad imposta nella misura di 16,00 EUR.

<b>IMPORTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO</b>	
<b>fino al 25.6.2013</b>	<b>dal 26.6.2013</b>
1,81 EUR	2,00 EUR
14,62 EUR	16,00 EUR

**Imposta fissa dovuta "per ogni foglio"**

Nei casi in cui l'imposta di bollo di 14,62 EUR era dovuta "per ogni foglio", dove con il termine "foglio" si intende quello composto da 4 facciate o da 100 righe, dal 26.06.2013 è corrispondentemente dovuta nella misura di 16,00 EUR.

Ad esempio, in presenza di un contratto di locazione composto da 5 facciate, l'imposta di bollo era dovuta nella misura di 29,24 EUR; in presenza di un contratto di locazione composto da 9 facciate, era dovuta nella misura di 43,86 EUR. Dal 26.6.2013, a seguito degli aumenti, rispettivamente l'imposta dovuta sarà di:

- 32,00 EUR, per il contratto di locazione di 5 facciate;
- 48,00 EUR, per il contratto di locazione di 9 facciate.

Morale: l'aumento delle tasse rende sempre!

**CAMBIAMENTI IN VISTA**

**Nel nostro reparto paghe e consulenza del lavoro ci sono dei cambiamenti: il dott. Martin Rainer ci lascia; la direzione del reparto passerà nelle mani del Dott. Francesco Mariscotti.**

Il Dott. Rainer dopo 9 anni in **CONTOR** si trasferisce in una struttura che si occupa esclusivamente di diritto del lavoro e di contabilità paghe. Auguriamo buona fortuna al nostro Martin in questo nuovo impiego.

Il suo successore dott. Mariscotti si è laureato in giurisprudenza e si è ben inserito nel mondo del diritto del lavoro e nella contabilità del personale.

In questa prima fase di avvio viene supportato dai nostri consulenti del lavoro iscritti dott. Flavio Scarian e dott.ssa Stefania De Giorgi per poter offrire in futuro un buon servizio e la consulenza competente.

Cordiali saluti  
**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch